

Evasione - elemento soggettivo – esclusione

“**Non** può ritenersi qualificata dal **dolo** necessario per la sussistenza del delitto di evasione la condotta di colui che, ristretto agli arresti domiciliari e prospettando l'impossibilità di protrarre la convivenza con i familiari, **richiede** telefonicamente l'**intervento** presso il proprio domicilio del personale di **polizia** preposto ai controlli sull'esecuzione della misura e successivamente attenda l'arrivo degli operanti sull'uscio dell'abitazione” (Cass. pen., sez. VI, 13.4.2010 n. 16673; cfr. pure, sulla stessa ratio, Cass. pen., sez. VI, 5.2.2013 n. 25583).

N. 426/14 Reg. Gen.

N. 1537/14 R.G.N.R.

Data deposito _____

Data irrevocabilita' _____

N. 569/14 Reg. Sent.

N. _____ Reg. esec.

N. _____ campione penale

Redatta scheda il _____



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Penale di NOVARA

in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Gianfranco Pezone,

nella udienza del 7/4/2014 con l'intervento del P.M. in persona del dr. Vezio Vicuna, delegato dal Procuratore della Repubblica di Novara, dell'Avv. Maria Lucia Infantino, del Foro di Novara, di ufficio, per l'imputata, e con l'assistenza del cancelliere Fabio Zanetti Chini, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa penale di primo grado

CONTRO

XXX, detenuta in stato di arresto p.q.c. –

PRESENTE

IMPUTATO

delitto p.p. dall'art. 385 c.p. in relazione all'art. 47 ter L. 354/75, 99 comma 2° e 4° c.p., perché, essendo sottoposta alla misura alternativa della detenzione domiciliare, presso la sua abitazione (come disposto con ordinanza n. SIUS 2013/405 del Tribunale di Sorveglianza di Bolzano del 25 febbraio 2014) si allontanava dalla sopraddetta abitazione – sita in Novara, via Morazzone n. 28 - senza la preventiva autorizzazione del Giudice. Commesso il 6 aprile 2014, in Novara.

Con la recidiva reiterata infraquinquennale.

Le parti hanno concluso come segue:

P.M.:

condanna alla pena di mesi cinque e giorni 10 di reclusione, così determinata:

pena base, anni uno di reclusione, diminuita per le attenuanti generiche ritenute prevalenti sulla recidiva a mesi 8 di reclusione, ridotta, per il rito, alla pena finale.

L'Avv. M.L. Infantino per l'imputata: assoluzione perché il fatto non costituisce reato.

MOTIVAZIONE

FATTO E DIRITTO

A seguito dell'arresto in flagranza del delitto di cui alla rubrica, XXX è stata tradotta avanti a questo Giudice per la celebrazione del processo con rito direttissimo ed il contestuale giudizio di convalida.

Convalidato l'arresto eseguito dalla P.G. operante - come da ordinanza resa a verbale che si intende qui riportata - tempestivamente e prima del completamento delle formalità di apertura del dibattimento l'imputata ha avanzato la richiesta di definizione del giudizio con il rito abbreviato.

Disposto in conformità con conseguente conversione del rito, sulla base degli atti contenuti nel fascicolo del PM le parti hanno discusso la causa rassegnando le rispettive conclusioni trascritte in epigrafe.

Il Giudice ha deciso come da dispositivo letto immediatamente in udienza, riservando la redazione dei motivi della decisione, ed il deposito della sentenza, nel termine ordinario di legge di giorni 15. Orbene, alla luce delle risultanze conoscitive desumibili dagli atti, l'imputata va senz'altro assolta dal reato ascrittole perché il fatto non costituisce reato.

Invero, per come emerge dagli atti acquisiti e dalle circostanze emerse in sede di convalida, in data 6.3.2014, giusta ordinanza emessa dal Tribunale di Sorveglianza di Bolzano, per l'espiazione della pena di mesi due di arresto XXX veniva sottoposta alla misura alternativa della detenzione domiciliare nella abitazione coniugale sita in Novara, via Morazzone n. 22.

In data 6.4.2014, verso le h. 18,00, l'imputata contattava l'utenza telefonica di urgenza 113 della P.S. annunciando che se ne sarebbe andata via di casa perché oramai esasperata dal clima familiare ingenerato dal marito convivente.

Già qualche ora prima era intervenuta una pattuglia dei CC per un litigio coniugale.

Subito dopo anche il marito della donna telefonava alla Polizia confermando che la moglie si era allontanata da casa.

Intervenuti prontamente in loco, sotto l'abitazione di XXX la P.G. ritrovava costei, munita di valigia contenente i propri effetti personali, in attesa della Polizia.

Vano era ogni tentativo degli operanti di convincere la donna a rientrare a casa, sottolineando che mancavano circa 20 giorni alla scadenza della misura detentiva, siccome l'imputata ribadiva di non voler più tornare a stare con il marito, preferendo essere accompagnata in carcere per espiazione la pena residua.

L'imputata ha dichiarato durante l'udienza di convalida che già da alcune settimane non andava più d'accordo con il marito che la ossessionava con scenate di assurda gelosia, persino arrivando al punto di tagliarsi le vene temendo che la moglie lo tradisse.

Sicché, oramai esasperata dal clima che si era creato in casa, ella maturava la convinzione di preferire di andare in carcere, piuttosto che rimanere a casa, per cui allertava la Polizia, facendo le

valige e scendendo sotto casa ove rimaneva in attesa della pattuglia affinché la conducesse in carcere.

Tale essendo la sintetica ricostruzione dei fatti, dalle rassegnate emergenze istruttorie deve senz'altro escludersi l'elemento soggettivo del reato di evasione.

Infatti, ai fini della configurazione oggettiva del reato di evasione l'ambito di fruibilità dello spazio della persona ristretta agli arresti domiciliari è limitato al luogo in cui questa conduce vita domestica, per definizione strettamente riferibile allo spazio destinato alle relazioni di vita comunitaria di quanti in esso coabitano, con esclusione, quindi, di ogni spazio comune, giardino, cortile o qualsiasi altra area che sia liberamente accessibile a terzi, anche se condominiale, e non sia al contrario esclusiva pertinenza delimitata dell'abitazione ove viene eseguita la misura custodiale.

Ad integrare gli estremi della condotta punibile è sufficiente un qualunque allontanamento non autorizzato dal luogo nel quale il soggetto deve rimanere, anche se solo di breve durata e circoscritto alle immediate vicinanze, essendo irrilevanti i motivi dell'allontanamento, potendo questi ultimi incidere sulla valutazione dell'elemento psicologico del reato solo nel caso in cui costituiscano esimenti specifiche.

Nel caso di specie, l'imputata si allontanava di propria iniziativa dall'abitazione ove era ristretta, scendendo sotto casa sulla pubblica via in tal guisa integrando la materialità del reato.

Ciò posto, deve tuttavia escludersi l'elemento soggettivo del reato consistente nel dolo generico, cioè la coscienza e volontà della condotta, per come sopra delineati i fatti.

Infatti, costituisce *jus receptum*, condiviso da questo Giudice, che “non può ritenersi qualificata dal dolo necessario per la sussistenza del delitto di evasione la condotta di colui che – come nel caso di specie -, ristretto agli arresti domiciliari e prospettando l'impossibilità di protrarre la convivenza con i familiari, richiama telefonicamente l'intervento presso il proprio domicilio del personale di polizia preposto ai controlli sull'esecuzione della misura e successivamente attenda l'arrivo degli operanti sull'uscio dell'abitazione” (Cass. pen., sez. VI, 13.4.2010 n. 16673; cfr. pure, sulla stessa ratio, Cass. pen., sez. VI, 5.2.2013 n. 25583).

Peraltro, proprio il breve arco temporale residuo di detenzione domiciliare rende ragione della concreta esasperazione dell'imputata che pertanto era indotta a preferire di andare in carcere – senza alcuna volontà di sottrarsi alla detenzione - piuttosto che seguitare a stare a casa con il marito.

Dunque, XXX va mandata assolta dal reato ascrittale perché il fatto non costituisce reato.

Ne discende l'immediata liberazione dell'imputata se non detenuta per altra causa.

La complessità delle argomentazioni giuridiche ha impedito la redazione immediata della motivazione della sentenza, con conseguente deposito della stessa nel termine dispositivo di giorni quindici.

P. Q. M.

Visti gli artt. 442 e 530 c.p.p.;

assolve XXX dal reato ascritte perché il fatto non costituisce reato.

Ordina l'immediata liberazione dell'imputata se non detenuta per altra causa.

Novara, lì 7.4.2014

IL GIUDICE

Dr. Gianfranco Pezone